



C/2024/4849

12.8.2024

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Stockholms tingsrätt (Svezia) il 7 giugno 2024 –
Sjöfartsverket / Stockholms Hamn Aktiebolag**

(Causa C-401/24, Stockholms Hamn)

(C/2024/4849)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Stockholms tingsrätt

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Sjöfartsverket

Convenuto: Stockholms Hamn Aktiebolag

Questioni pregiudiziali

1. Se il criterio di favore di cui all'articolo 107, paragrafo 1, [TFUE] debba essere interpretato nel senso che un indennizzo annuale versato da un'autorità statale mediante risorse statali a una società per azioni municipale nell'ambito di un accordo e diretto a compensare l'impegno della società a fornire gratuitamente un determinato servizio, in questo caso le operazioni di chiusa, il quale, prima della conclusione dell'accordo, era soggetto al pagamento di un onere
 - a) deve essere considerato globalmente come un aiuto che falsa o minaccia di falsare la concorrenza favorendo il beneficiario;
 - b) deve essere considerato un aiuto che falsa o minaccia di falsare la concorrenza favorendo il beneficiario, nei limiti in cui l'indennizzo supera le precedenti entrate annuali del beneficiario derivanti dalle tariffe del servizio, tenendo conto delle variazioni, ad esempio, dell'indice dei prezzi al consumo e del volume di traffico nelle operazioni di chiusa;
 - c) deve essere considerato un aiuto che falsa o minaccia di falsare la concorrenza favorendo il beneficiario per la parte in cui l'indennizzo supera i costi annuali del beneficiario per la fornitura del servizio;
 - d) deve essere considerato un aiuto che falsa o minaccia di falsare la concorrenza favorendo il beneficiario sulla base di un diverso modello di calcolo;
 - e) non deve affatto essere considerato un aiuto che falsa o minaccia di falsare la concorrenza favorendo il beneficiario.
2. Se un accordo sul versamento annuale di un indennizzo da parte di un'autorità statale, mediante risorse statali, a una società per azioni municipale per compensare l'impegno di tale società a fornire gratuitamente un servizio non agricolo, in questo caso le operazioni di chiusa, accordo che è stato concluso prima dell'adesione della Svezia all'Unione europea e che non è stato notificato alla Commissione, debba essere considerato un aiuto esistente ai sensi dell'articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2015/1589 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e quindi legittimo fino a quando la Commissione non abbia ritenuto l'aiuto incompatibile con il mercato interno.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

3. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se tale indennizzo annuale debba comunque essere considerato come un nuovo aiuto se, dopo l'adesione della Svezia all'Unione europea, l'accordo è stato prorogato, conformemente ai suoi termini originari, a più riprese per cinque anni alla volta a causa della mancata risoluzione e l'indennizzo annuale per ogni nuovo periodo quinquennale è stato modificato alla luce, per una parte, dell'indice dei prezzi al consumo e, per l'altra parte, dell'entità del servizio gratuito fornito durante il periodo di validità dell'accordo precedente, in questo caso il volume di traffico nelle operazioni di chiusura.
-